

COMUNE DI CAMPOFRANCO
Provincia di Caltanissetta

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 50 DEL 30/06/1995

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 2 – IL CONSIGLIO COMUNALE – ORGANO VOLITIVO

1. Il Consiglio Comunale, depositario della volontà dei cittadini di Campofranco, eletto mediante suffragio popolare diretto, è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio svolge le funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dallo Statuto Comunale.

Art. 3 – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale di Campofranco è composto di n. 15 membri eletti col sistema maggioritario, contestualmente all'elezione del Sindaco secondo le modalità stabilite dalla legge del 26 agosto 1992 n. 7 e della legge regionale dell' 1 settembre 1993 n.26.

Art. 4 – CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 5 – DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.

Art. 6 - SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria ogni tre mesi.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì in sessione straordinaria o di urgenza ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità: su determinazione del presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri in carica. Se avviene su richiesta del Sindaco, la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se avviene su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta, inserendo all'ordine del giorno le questioni relative. A tal fine i richiedenti allegano all'istanza il testo degli oggetti e delle proposte da discutere. Il Consiglio, in via preliminare, esamina e decide sulla sussistenza degli estremi della necessità ed urgenza, e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione degli affari alla prima seduta della sessione ordinaria.

Art. 7 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti contenenti l'elenco degli affari da trattare, da far consegnare dal messo comunale, che ne deve rilasciare apposita attestazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 48 del D.L.P. Reg. del 29/10/1955 n. 6 , al domicilio eletto nel Comune o alla dimora dei consiglieri cinque giorni liberi prima di quello stabilito per le sessioni ordinarie, straordinarie almeno 24 ore prima della seduta per le convocazioni d'urgenza. Ma in tal caso ogni deliberazione su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti può essere differita al giorno seguente.
2. L'inosservanza delle norme di convocazione rende invalida la seduta. Tuttavia, l'invalidità deve ritenersi sanata qualora il consigliere interessato sia presente alla riunione e dichiari di non opporsi alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - a) ad iniziativa di chi è convocato il consiglio;
 - b) giorno, ora e luogo della convocazione;
 - c) se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o urgente;
 - d) l'elenco degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di prima convocazione può contenere anche il giorno della seconda convocazione nel caso la prima andasse deserta.
5. Dovendosi aggiungere, all'ordine del giorno già diramato, nuovi argomenti, occorre darne avviso ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.
6. Il Consiglio, però, potrà rimandare al giorno successivo ogni deliberazione sugli argomenti "aggiunti" all'ordine del giorno, purchè non urgenti.
7. Nel caso che il Consiglio non riesca ad esaurire in una sola giornata l'ordine del giorno e deliberi di rinviare ad altro giorno la trattazione degli affari rimasti in sospeso, occorre inviare l'avviso della nuova seduta ai consiglieri non intervenuti alla prima.
8. Copia dell'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicata all'albo pretorio entro i termini stabiliti dall'art. 48 dell' O. R. E. L. . Altra copia deve essere trasmessa al Prefetto, al Sindaco al CO. RE. CO. , al Difensore Civico e al Revisore dei Conti. Curare l'informazione tramite manifesto tipi ai cittadini da affiggersi in tre punti strategici del centro cittadino. La mancanza di informazione predetta non potrà costituire, comunque, motivo di invalidità della seduta consiliare. Quando i motivi di urgenza o di opportunità lo consigliano, l'ordine degli argomenti da trattare può essere modificato dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri. Il Sindaco o suo delegato può chiedere al presidente l'inversione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno quando i motivi di opportunità li configurano. Il Presidente, fatta propria la richiesta, la pone a votazione.

Art. 8

1. Ogni consigliere può chiedere che sia posto all'ordine del giorno un determinato argomento. La richiesta deve essere fatta per iscritto, datata e firmata dal consigliere proponente e trasmessa al Presidente che la inserisce

all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale, dopo avere acquisito i pareri di cui all'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48.

Art. 9 – DEPOSITO DEGLI ATTI –

1. Di ogni argomento sottoposto all'esame del Consiglio i relativi atti devono essere depositati almeno tre giorni prima per le sessioni ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per quelle urgenti, nella sala consiliare o nella segreteria del Comune con la proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri di cui all'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 e con ogni altro documento utile per l'esame dell'argomento stesso.

Art. 10 – SEDE DELLE ADUNANZE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Per esigenze eccezionali dovute all'inagibilità o all'indisponibilità della sede oppure per giustificati motivi di ordine pubblico che non permettono la riunione nella sede consueta il Sindaco, con apposita ordinanza sindacale, determina il luogo di riunione del Consiglio dandone comunicazione al Presidente del Consiglio e alla cittadinanza mediante manifesti da affiggere nei luoghi pubblici dell'abitato almeno 24 ore prima. In ogni caso il luogo della riunione non può essere fissato fuori del territorio del Comune.

Art. 11 – PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Presidente uscente ed deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti con invito di notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito dall'adunanza.

2. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del Presidente.

3. In tale adunanza il Consiglio provvede, prima di ogni altra questione, ai seguenti punti:

- a) giuramento;
- b) esame delle condizioni di eleggibilità, incompatibilità e convalida degli eletti;
- c) elezione del Presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice;
- d) elezione del Vice-Presidente.

Art. 12 – PROCEDURA PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Dichiarata aperta la seduta si passa alla nomina di tre scrutatori, dopo il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la condizione degli eletti ai sensi della legge 23/04/1981 n. 154 dichiarando la ineleggibilità di coloro per i quali non sussistano le condizioni e provvedendo alle sostituzioni a norma dell'art.73 del T.U. 570/1960. Il Presidente invita anche il pubblico presente a dichiarare se è a conoscenza di condizioni che permettano l'ineleggibilità del consigliere.
2. In caso di dimissioni di un Consigliere neo eletto, presentate prima della convalida, il consigliere viene prima convalidato, poi dichiarato dimissionario e quindi sostituito ai sensi del comma 1..

Art. 13 – SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Le sedute del consiglio Comunale sono pubbliche. E' fatta eccezione per la trattazione di questioni che implicano apprezzamenti o giudizi sulla qualità delle persone.
2. Può altresì la trattazione svolgersi in seduta segreta su decisione della maggioranza dei consiglieri presenti indicante in succinto le ragioni.

Art. 14

1. Il Sindaco o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio.
2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni, senza diritto di voto, per approfondimenti, chiarimenti in ordine agli argomenti posti all'O.d.G.

Art. 15

1. La polizia dell'assemblea consiliare spetta a se stessa ed è esercitata dal Presidente, il quale è investito di poter discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle disposizioni e delle deliberazioni.
2. Il Presidente ne ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza facendo menzionare i provvedimenti nel processo verbale.
3. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

Art. 16

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e i diritti, osserva e fa osservare le norme del presente regolamento, dirige il dibattito, mantiene l'ordine ed assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio. Apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota. Apre e chiude le sedute, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota. Stabilisce l'ordine delle votazioni, le controlla e ne proclama il risultato.

2. Qualora un consigliere assuma comportamenti tali da turbare l'ordine della seduta o la libertà delle discussioni ovvero pronunzia parole ingiuriose, sconvenienti o comunque offensive, il Presidente lo invita formalmente a modificare atteggiamento. Se il consigliere persiste nella trasgressione il Presidente gli toglie la parola.

3. Se ancora il consigliere continua a trasgredire il richiamo, il Presidente può sciogliere la seduta.

4. Ove sorga turbativa nel Consiglio, e riescano vani i richiami del Presidente, questi seguito dal Segretario Comunale, abbandona l'aula e ogni discussione si intende sospesa.

5. Il Presidente, se, la turbativa continua durante la sua assenza o al suo ritorno nell'aula, può sciogliere la seduta, facendone particolare menzione nel verbale.

6. In questo ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme di legge.

Art. 17

1. Qualora la seduta venga sospesa o chiusa anche prima che sia esaurito l'ordine del giorno per incidenti sopraggiunti o per altro legittimo motivo, e il Presidente si sia ritirato dalla sala, non è data ai consiglieri rimasti di continuare validamente la seduta sotto la presidenza del consigliere più anziano tra i presenti.

2. In questo ultimo caso le deliberazioni che venissero adottate sono nulle.

3. Dell'anticipato scioglimento o della sospensione della adunanza deve essere fatta menzione nel verbale.

4. Quando invece la sospensione o la anticipata chiusura della seduta venga richiesta da almeno tre consiglieri, il Presidente la pone subito ai voti.

Art. 18

1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio.

2. In sua assenza o in caso di suo legittimo impedimento, lo presiede il Vice-Presidente ed in caso di assenza o impedimento, di questo ultimo dal consigliere presente che ha riportato il maggior numero di referenze individuali.

Art. 19

1. Le sedute consiliari sono valide se interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta ai sensi dell'art. 30 della L.R. 06/03/1986 n. 9. Se, anche, alla ripresa dei lavori non si raggiunge il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione per i consiglieri presenti.

3. La medesima procedura ha luogo qualora la mancanza del numero legale si verifichi nel corso della seduta.

4. La seduta di rinvio di prosecuzione è valida con la presenza dei due quinti dei consiglieri in carica, l'eventuale frazione si computa per intero.

5. L'eventuale mancanza del numero legale nella seduta di prosecuzione comporta la chiusura della sessione.

6. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

8. Ogni consigliere, che entra in sala dopo avere fatto l'appello o che si allontana prima del termine della seduta, deve darne avviso al Segretario per l'annotazione.

Art. 20

1. Durante il corso delle sedute consiliari sarà esposta all'esterno del Palazzo Comunale la bandiera nazionale.

Art. 21

1. Il Consiglio non può deliberare su questioni o proposte estranee agli oggetti speciali già regolarmente iscritti all'ordine del giorno.

2. Ogni consigliere può chiedere la parola ed ha diritto di ottenerla, per celebrazioni di eventi, per commemorazione di persone e di date di particolare rilievo, per manifestazioni di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato, di interesse locale o nazionale, per comunicazioni di grave importanza, sempre che non impegnino il bilancio del comune né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'Amministrazione Comunale.

3. Tali celebrazioni, commemorazioni e comunicazioni devono, di massima, devono essere contenute nel limite di dieci minuti per ogni consigliere e, qualora il Presidente non lo ritenesse opportuno, sulle medesime, si pronuncia il Consiglio senza discussione.

4. Durante la seduta sono vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione e non è ammissibile la inosservanza delle leggi e del presente regolamento interno di procedura.

Art. 22 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Comunale a fare l'appello dei consiglieri.

2. Accertata l'esistenza del numero legale costituito dalla metà più uno dei consiglieri in carica il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

3. Dichiarata aperta la seduta, il Consiglio procede subito alla scelta di tre scrutatori previsti e voluti dall'art. 184 del D.P.L. Reg. 29/10/1955, n. 6 , e , nel caso in cui trattasi di convocazione straordinaria, procede anche ad esaminare i motivi della necessità e dell'urgenza di cui all'art. 47 dello stesso Ordinamento Amministrativo. Di seguito il Presidente dispone la lettura dei

verbali della seduta precedente sottoponendoli indi al Consiglio Comunale per l'approvazione prevista dall'art. 186 del D.P.L. Reg. 29/10/1955, n. 6.

4. La rettifica è ammessa nel caso di omissione, o di divergenze tra quanto dichiarato e avvenuto e quanto verbalizzato.

5. Non si potrà, in altri termini, in sede di approvazione, riaprirsi la discussione o procedere alla integrazione della deliberazione adottata.

6. Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente, il Presidente fa le eventuali comunicazioni d'uso su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio.

7. Sulle comunicazioni della presidenza può prendere parola un consigliere per ogni gruppo politico rappresentato nel Consiglio.

8. Si procede, subito dopo, alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Gli oggetti sottoposti a deliberazioni del Consiglio vengono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'avviso di convocazione.

9. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni vengono trattati nell'adunanza ad esse riservate, sino all'esaurimento di esse e seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

10. Nessun affare può essere sottoposto alla discussione e alla deliberazione del Consiglio se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

Art. 23 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE.

1. La discussione di ciascun argomento sarà prima generale poi particolare sui singoli articoli, capi o voci dell'oggetto con l'eventuale presentazione di emendamenti o di aggiunte.

2. La votazione deve avere luogo complessivamente sulla proposta o su mozioni ed ordini del giorno che fossero stati presentati.

Art. 24 - MODALITA' DELLA DISCUSSIONE.

Il Presidente del Consiglio comunica ed illustra l'oggetto in trattazione evidenziando il parere di legittimità espresso dal Segretario e quelli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti funzionari del Comune.

1. Se la proposta è avanzata da un consigliere, lo stesso provvede ad illustrarla.

2. Le proposte possono essere illustrate anche a mezzo di relazione scritta distribuita ai consiglieri prima o durante la seduta.

3. Quindi il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

4. Alla discussione prendono parte i consiglieri dopo avere ottenuto dal Presidente del Consiglio facoltà di parlare.

5. I consiglieri parlano dal proprio banco facendo uso del microfono e rivolgendosi all'assemblea. Nessun consigliere può prendere la parola più di due volte sullo stesso argomento: la prima per esprimere il proprio pensiero; la seconda per replicare; può inoltre parlare per fatto personale e per dichiarazione di voto.

6. Ogni intervento, sia scritto che orale, non può superare i dieci minuti.

7. Al consigliere che eccede il limite di tempo consentito o che si discosta dall'argomento in discussione il Presidente, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, può togliere la parola.

8. Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

9. Sono vietate le spiegazioni a dialogo.

10. La parola è sempre diretta all'intero Consiglio.

11. Non può essere concessa la parola nel corso delle votazioni, salvo per richiamo al regolamento.

12. A conclusione della discussione oppure qualora nessun consigliere chiede la parola, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione nel testo depositato nella sala del Consiglio o nella segreteria comunale con gli eventuali emendamenti presentati ed approvati nel corso della discussione.

Art. 25 - FATTO PERSONALE

1. Il consigliere può ottenere la parola per fatto personale quando si è sentito censurato nella propria condotta o accusato di fatti non veri o di opinioni non espresse.

2. Il consigliere che otterrà la parola dovrà attenersi strettamente alla questione incidentale e svolgerla brevemente per non più di cinque minuti.

Art. 26 - RICHIAMI AL REGOLAMENTO

1. E' permesso ad ogni consigliere richiedere la parola per il richiamo al regolamento anche per il rispetto delle norme disciplinanti la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

2. In tale richiamo possono prendere la parola, oltre al proponente, un consigliere a favore e un consigliere contro. Entrambi non possono parlare per non più di cinque minuti.

3. La votazione sul richiamo viene espressa per alzata di mano.

Art. 27 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Le questioni pregiudiziali e sospensive, nonché gli incidenti di rito hanno sempre la precedenza nella discussione delle proposizioni cui si riferiscono.

2. Si ha una questione pregiudiziale quando viene proposto che un dato argomento non si debba discutere; questione sospensiva quando viene richiesto che la discussione o deliberazione debba rinviarsi.

3. La questione pregiudiziale e la domanda di sospensione possono essere presentate, verbalmente, da ogni consigliere prima che inizi la discussione.

4. Se presentate durante la discussione debbono essere formulate per iscritto e firmate da almeno tre consiglieri.

5. Esse verranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione in merito.

6. Su di esse sono ammessi a parlare, oltre il proponente un consigliere per ciascun gruppo politico rappresentato in Consiglio per non oltre dieci minuti ciascuno.
7. Dopo di che il Consiglio decide in proposito mediante votazione per alzata e seduta.
8. La questione pregiudiziale o quella sospensiva non sono ammesse in occasione della discussione di uno o più emendamenti.

Art. 28 - EMENDAMENTI ALL'OGGETTO DELLA DISCUSSIONE

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma delle proposte, le sostituzioni e le aggiunte alle proposte medesime o alle singole parti.
2. Ogni consigliere può presentare per iscritto, prima o durante la discussione, emendamenti aggiuntivi o modificativi all'oggetto della discussione. Gli emendamenti devono essere sottoposti a votazione prima dell'oggetto cui si riferiscono, dandone la precedenza a quelli soppressivi.
3. Gli emendamenti di cui al comma precedente possono essere ritirati da chi li ha presentati fino a che non si è deliberato su gli stessi; possono, però, essere ripresi da altro consigliere e sostenuti a nome proprio.
4. Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l'ordine di presentazione.
5. se sia stato approvato un emendamento e ne sia già stato presentato un altro dello stesso tenore , il consigliere proponente ha facoltà di ritirare l'emendamento proposto.
6. Su ogni emendamento, prima che sia votato, deve essere acquisito seduta stante, ove possibile, il parere di legittimità del Segretario che partecipa alla riunione e i prescritti pareri tecnici e contabili previsti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991 n. 48. Qualora non è possibile acquisire, durante la seduta, per qualsiasi motivo i suddetti pareri, l'argomento in discussione sarà rinviato ad una seduta successiva.

Art. 29 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Dichiarata chiusa la discussione , il Presidente del Consiglio sottopone ai voti la proposta di deliberazione.
2. Ciascun consigliere, prima che sia dato inizio alla votazione, può chiedere di parlare per dichiarazione di voto.
3. L'intervento del consigliere per dichiarazione di voto può durare non più di dieci minuti.
4. I Capi Gruppo consiliari possono concordare che la dichiarazione di voto sia resa soltanto da un rappresentante per ogni gruppo.
5. Il Presidente parla per ultimo, assumendo e chiudendo la discussione.
6. Dopo il presidente, nessun altro consigliere può prendere la parola sull'argomento tranne che per fatto personale.

Art. 30 – DELLE VOTAZIONI

1. Le votazioni del Consiglio Comunale possono avere luogo in forma palese o per scrutinio segreto.
2. Si adotta la formalità della formazione palese (e in seduta pubblica) quando il Consiglio esercita una attività vincolata, cioè compia un accertamento costitutivo, verificando semplicemente la rispondenza di un fatto alla legge, anche se la deliberazione riguardi persone, come il caso di dimissioni d'ufficio.
3. Si segue il sistema dello scrutinio segreto (ma in seduta pubblica) qualora il Consiglio, come nel caso di dimissioni di ufficio debba compiere un accertamento costitutivo, ma rimane poi libero della determinazione del provvedimento.
4. Si deve seguire il metodo della votazione segreta (ed in seduta segreta) allorquando il Consiglio debba emettere un vero e proprio giudizio sulla capacità, sulle qualità, sui meriti e demeriti di una determinata persona, da discutersi collegialmente, perché soltanto allora sorge una vera e propria questione di persona.
5. Prima che una questione venga messa a votazione, ogni consigliere può motivare il proprio voto anche se la votazione sia segreta.
6. Parimenti ciascun consigliere ha diritto nel corso della seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi che lo hanno determinato, nonché dei richiami e delle proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune, ed infine che sia dato atto delle precisazioni che ritenga opportune.

Art. 31

1. Quando si tratta di nomine di persone, ciascun consigliere ne deve scrivere il nome, o i nomi, a favore dei quali intende votare nel foglietto che, a cura della Presidenza, viene distribuito in bianco e che deve essere per tutti uguale formato e tipo di carta.
2. E' consentito una votazione "tacita" allorquando si tratti di esami particolareggiati di proposte complesse, come i bilanci o i regolamenti, nel quale caso il Presidente si limita a chiedere se qualcuno ha da fare delle osservazioni.
3. Se non vi è risposta, l'articolo o la parte di proposta complessa si intende approvata.
4. Per i regolamenti ed i bilanci, però, dopo la votazione tacita per articolo ecc. deve avere luogo quella normale sulla proposta complessiva, cioè sul regolamento o sul bilancio nel suo complesso, con le variazioni eventualmente apportate dal Consiglio.
5. Alla nomina di impiegati si provvede con votazione individuale separata, anche se si tratta di posti plurimi da conferire, nel qual caso la votazione segue l'ordine della graduatoria.
6. In mancanza di graduatoria, l'ordine della votazione e previamente stabilito dal Presidente.

7. La votazione di ballottaggio è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge.
8. Allorché si inizia la votazione non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione dell'esito, salvo che, per richiamo alle disposizioni del regolamento relativo alla esecuzione della votazione in corso.

Art. 32

1. Quando sia disposto per legge il voto palese, i consiglieri votano peralzata e seduta, modalità che può essere soggetta a riprova se il presidente lo ritenga opportuno, o se ve ne è richiesta prima della proclamazione.
2. Nei casi in cui non sia diversamente prescritto può essere disposta la votazione per appello nominale tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.
3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica chiaramente il significato del SI e del NO.
4. Il Presidente esegue l'appello, cui consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente stesso con l'assistenza di tre scrutatori.
5. Dopo di che il Presidente proclama l'esito della votazione.

Art. 33

1. Quando per legge, sia richiesto il voto segreto, questo può esprimersi, a seconda dei casi, per schede o per palline.
2. Nel caso di votazione mediante palline, le bianche equivalgono al voto favorevole, le nere al voto contrario.
3. Il Presidente lo fa rilevare ogni volta ai consiglieri votanti con tale sistema.
4. Nel caso di votazione mediante scheda, da eseguirsi con le modalità di cui al precedente art.30, non è ammesso esprimere nella medesima scheda il voto per più proposte, pena la loro nullità.
5. Se si tratta di approvare o disapprovare una proposta, si scrive sulla scheda SI oppure NO.
6. Se si tratta, invece, si scrive il nome (o i nomi), secondo i casi, di colui (o coloro) che si vogliono nominare.
7. Chi si astiene deve dichiarare formalmente di astenersi.
8. Il numero delle schede estratte dall'urna (tenuto debito conto dei consiglieri che hanno dichiarato di astenersi dalla votazione), deve corrispondere al numero dei votanti.
9. Quando il numero dei voti risultasse differente dal numero dei votanti, o si verificassero altre irregolarità, il Presidente annulla la votazione e dispone che sia immediatamente ripetuta.
10. La votazione segreta deve risultare dal verbale; la inosservanza di tale precetto è causa di nullità.
11. Dopo la proclamazione si procederà, seduta stante, alla distruzione delle schede votate.

12. Le schede, per qualsiasi motivo contestate o annullate, devono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.

Art. 34

1. Terminata la votazione e proclamato l'esito dal Presidente, si intende adottata la proposta che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
2. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei presenti.
3. per determinare la maggioranza dei voti, oltre le schede bianche, si computano anche le non leggibili, intendendosi tali schede nulle per qualsiasi motivo.

Art. 35 – ASTENSIONE DELLA VOTAZIONE

1. Ogni consigliere ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla votazione quando l'argomento riguardi l'interessi propri o di propri parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'astensione del voto obbliga il consigliere ad allontanarsi anche dalla sala delle adunanze consiliari durante la discussione, pena la nullità delle deliberazioni.

Art. 36 – PROCESSO VERBALE DELLE ADUNANZE.

1. Il processo verbale delle adunanze è redatto dal Segretario che partecipa alle sedute consiliari, il quale può farsi coadiuvare dal responsabile dell'ufficio di segreteria. Esso deve indicare:
 - il giorno, l'ora e il luogo in cui si tiene la seduta;
 - l'attestazione che la convocazione fu fatta dal Presidente con inviti scritti e notificati al domicilio dei consiglieri;
 - la convocazione se è ordinaria, straordinaria e d'urgenza e da chi è stata indetta;
 - se la seduta sia pubblica o segreta;
 - i nomi dei consiglieri presenti e assenti;
 - la qualifica di chi assume la presidenza, precisando, quando ne ricorra il caso, il motivo per il quale la presidenza non viene assunta dal Presidente;
 - il Segretario della seduta.
2. Il verbale si inizia al momento in cui la seduta viene dichiarata aperta e si chiude con la dichiarazione del Presidente che la seduta è sciolta. Tutto ciò che può essere stato detto, prima dell'apertura e dopo la chiusura dell'adunanza, non può essere nel verbale.

3. Le dichiarazioni dei consiglieri sono riportate integralmente nel verbale ad espressa richiesta degli interessati, ma in tal caso devono essere formulate per iscritto, quanto meno, se brevi, dettati seduta stante.
4. In caso contrario si indicano nel verbale i punti principali, ed, in sunto, della loro espressione.
5. Il Presidente non deve far riportare a verbale, ed il Segretario ha l'obbligo di astenersi anche senza richiesta, ingiurie, calunnie, diffamazione, parole blasfeme o sconvenienti contro le autorità o contro le istituzioni dello Stato.
6. Se un consigliere offeso o altri presenti chiedono, di inserire a verbale frasi che possono avere costituito reato, queste non devono essere riportate a verbale.
7. E' fatta salva la facoltà dell'offeso di agire in via penale. Qualora i consiglieri, nel corso della seduta, pronunciano frasi che possono costituire reato di azione pubblica o incitamento a reato, queste non vanno ugualmente trascritte a verbale.
8. La parte del verbale riflettente la seduta segreta deve essere stesa in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto venne discusso e deliberato, senza scendere a particolari che possono comunque toccare le persone, od in altro modo recare pregiudizio a quelle ragioni per cui la seduta non è pubblica.
9. Nel processo verbale delle sedute segrete il nome degli oratori è riportato soltanto a richiesta dei medesimi.
10. I processi verbali sono firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Art. 37

1. Di regola, dopo la nomina degli scrutatori, l'adunanza ha inizio con la lettura del processo verbale della precedente seduta.
2. Però la lettura e l'approvazione del verbale possono avere luogo anche in seduta successiva né perciò è necessaria la presenza di tutti i consiglieri che intervennero alla già adottata deliberazione.
3. La lettura ed approvazione del verbale hanno luogo in seduta pubblica, anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
4. Qualora il verbale contiene omissioni o inesattezze si procederà conformemente a quanto stabilito nel comma 4 art. 21.
5. Sul processo verbale è consentito prendere la parola, per chiedere di chiarire o correggere il pensiero espresso nella adunanza precedente, perciò, in sede di lettura di esso verbale, non è ammissibile riprendere la discussione sugli oggetti già trattati o comunque modificare le deliberazioni prese.
6. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda porvi precisazioni o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente.
7. Durante gli interventi nel verbale non si farà menzione dei consiglieri che escono ed entrano nell'aula.
8. La presenza degli stessi consiglieri sarà accertata all'atto della votazione di ciascuna proposta o deliberazione.

Art. 38 – PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune per 15 giorni esecutivi.

Art. 39 – CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le deliberazioni diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse, il comitato di controllo non adotti un provvedimento di annullamento con comunicazione entro il medesimo termine al Comune.
3. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio al Consiglio Comunale. In tal caso, il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 40 – DELIBERAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena decadenza.

Art. 41

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere:
 - se un determinato fatto riguardante l'Amministrazione in genere o taluno dei suoi membri, o comunque, un servizio o un dipendente comunale sia vero o pervenuto a loro conoscenza;
 - se e quali provvedimenti il Sindaco intende prendere in proposito;
 - se abbiano preso o stiano per prendere alcuna risoluzione su oggetti specifici;
 - per raccomandare o meno l'adozione di taluni provvedimenti;
 - comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività dell'Amministrazione Comunale.
2. L'interrogazione deve essere presentata per iscritto presso la Segreteria Comunale.
3. Nel presentare una interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere la risposta scritta.
4. In tal caso la risposta scritta deve essergli data entro trenta giorni dalla data di presentazione.

5. La interrogazione deve essere presentata in tempo utile per essere iscritta all'ordine del giorno della seduta consiliare da tenersi entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'interrogazione stessa.

Art. 42

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali sono stati presi taluni provvedimenti, o risolti determinati affari, o anche se, come e quando si voglia provvedere in merito ad alcune particolari necessità o affari che interessano direttamente o indirettamente il Comune.
2. Le interpellanze devono essere presentate per iscritto, già firmate, in seduta consiliare, sono svolte dopo le mozioni, ma prima delle interrogazioni.

Art. 43

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente regolamento, od anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata e commentata, la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla presidenza da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio.
3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata e seduta, senza discussione.

Art. 44

1. La mozione consiste in un documento scritto inteso a promuovere una votazione da parte del Consiglio Comunale.
2. La mozione è presentata per iscritto, firmata, e può essere proposta da qualsiasi consigliere, in ogni momento della discussione.
3. Essa comporta l'adozione di voto deliberativo, essendo parificata alle proposte d'iniziativa consiliare, in analogia al disposto degli artt. 179 e 180 del vigente ordinamento amministrativo D.L.P. Reg. 29/10/1955 n.6.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti scritti. I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui taluni emendamenti venissero approvati, la mozione presentata sarà messa ai voti nel testo emendato.
5. Il Consiglio, su richiesta del Presidente, può decidere di non prendere in considerazione le mozioni che riguardino argomenti non interessanti l'Amministrazione Comunale o compilati in termini sconvenienti.

Art. 45

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la data di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla presentazione stessa.
2. Se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questo si ha per ritirata, a meno che lo stesso presentatore non abbia chiesto il rinvio.
3. In principio di seduta il Presidente dà, o fa dare, lettura delle interrogazioni e delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Sindaco o l'Assessore all'uopo delegato, rispondono immediatamente.
5. Il Consigliere interessato non può parlare sulla proposta interrogazione se non dopo che il Sindaco o l'Assessore vi abbiano dato risposta e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto e per quale motivi eventualmente non lo sia.
6. Il consigliere che abbia presentato un'interpellanza può illustrarla al Consiglio, prima che il Sindaco o l'Assessore gli abbia dato risposta e dopo la risposta può dichiarare se sia o no soddisfatto e per quali motivi eventualmente non lo sia. In questo ultimo caso, ove il proponente intenda promuovere una discussione sull'oggetto di una sua interpellanza, deve convertirla in mozione, seguendo la procedura per la presentazione delle mozioni.
7. Quando una stessa interrogazione o interpellanza, sia sottoscritta da più consiglieri il diritto di replicare alla risposta ricevuta spetta solo al primo firmatario, e, soltanto in caso di assenza o rinuncia di questo, al firmatario successivo, e così di seguito.
8. Il tempo destinato alle dichiarazioni dell'interrogante o dell'interpellante non può eccedere i dieci minuti.
9. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio, possono rifiutarsi di prendere in considerazione le interrogazioni o le interpellanze redatte in termini sconvenienti, o non relativi ad argomenti interessanti l'Assemblea Comunale.

Art. 46

1. Le mozioni che i consiglieri presentano vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare più prossima, per lo svolgimento della discussione.
2. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i consiglieri, ma nessuno può parlare per più di dieci minuti.
3. chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai dieci minuti.
4. La mozione ha sempre precedenza sugli ordini del giorno.

Art. 47 – CONSULTAZIONE DEL CORPO ELETTORALE SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO.

1. Avverso il Sindaco e la Giunta dallo stesso nominata, secondo quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 7/1992, non può essere presentata mozione di sfiducia.
2. Ove il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, una sola volta nel quadriennio, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.
3. La consultazione avviene secondo modalità stabilita con decreto dell'Assessore Regionale degli EE. LL..

Art. 48 – INCARICHI A CONSIGLIERI.

1. Il Consiglio può dare incarico ad uno o più consiglieri di riferire su oggetti che richiedano indagini o esami speciali. Del loro operato il Consiglio viene informato a mezzo di relazione scritta.

Art. 49 – COMMISSIONE D'INDAGINE.

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al suo interno commissioni di indagini su qualsiasi materia attinente all'Amministrazione Comunale.
2. Deliberata la istituzione della commissione d'indagine, la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare in seno alla stessa sarà determinata come segue:
 - A) Il numero dei componenti sarà pari al venti per cento del numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune.
 - B) A ciascun gruppo consiliare sarà attribuito un numero di componenti in misura proporzionale alla sua consistenza numerica.
 - C) Per l'assegnazione dei posti a ciascun gruppo, si procederà nel modo seguente:
 - La consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare sarà moltiplicata per i numeri dei componenti della commissione che risulterà dal calcolo di cui al superiore punto **A)** e divisa per il numero complessivo dei consiglieri assegnati al Comune; di seguito sarà formata la graduatoria dei valori interi ottenuti.
 - A ciascun gruppo sarà assegnato un numero di componenti pari al numero intero di ciascun valore, ove risultino posti non attribuiti, se ne accerta il numero e li si attribuiscono ai gruppi con i maggiori resti. A parità di resti il posto è attribuito per sorteggio.
 - Ciascun gruppo consiliare per potere concorrere all'assegnazione dei posti in seno alla commissione, deve essere formato da almeno due consiglieri comunali. Nel caso in cui una formazione politica sia rappresentata in Consiglio da un solo consigliere, questi deve

dichiarare alla presidenza, per i fini previsti dal presente articolo, a quale gruppo consiliare intenda aggregarsi.

- Sulla base delle segnalazioni dei nominativi che i capi gruppo faranno pervenire nel rispetto del numero dei posti a ciascun gruppo attribuito con le modalità di cui è cenno avanti, il Presidente del Consiglio Comunale con proprio provvedimento formale costituirà la commissione di indagine. Nella prima riunione che sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, i componenti provvederanno ad eleggere nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente. Disimpegnerà le funzioni di segretario il componente giovane d'età.
- Per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per il funzionamento della Giunta Comunale.
- La Commissione ha i poteri di consultare gli atti del Comune e di ricevere a verbale le dichiarazioni che saranno richieste e ritenute utili all'occorrenza.
- La Commissione esaurisce il suo compito, con la sottoscrizione di tutti i componenti, del verbale con il quale si perviene alla conclusione dell'indagine.
- Le risultanze dell'indagine contenute nei rispettivi verbali saranno trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per portarle a conoscenza del Consiglio stesso.

Art. 50 – DIRITTO D'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI.

1. Ogni consigliere ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici del Comune tutte le notizie e informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del mandato
2. Oltre alle notizie che può ottenere verbalmente, il consigliere può chiedere copie ed ottenere copie degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, facendo richiesta al Sindaco
3. Il consigliere ha l'obbligo di serbare il segreto nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 51

1. I consiglieri comunali, onde assicurare informazioni sulle personali condizioni finanziarie, provvedono annualmente a dare comunicazioni del proprio stato patrimoniale ed economico.

Art. 52 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal C.C. di ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza, senza che

questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili.

3. Il C.C. delibera in seduta pubblica a maggioranza dei voti espressi in forma palese.
4. Il consigliere interessato può prendere parte alla seduta, può intervenire nella discussione per aggiungere anche ulteriori spiegazioni e partecipare alla votazione.

Art. 53 – ASSENZE GIUSTIFICATE DEI CONSIGLIERI.

1. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune per affari indilazionabili o altri gravi motivi.

Art. 54 – DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la competenza del Consiglio stesso.

Art. 55 – GRUPPI CONSILIARI

1. Entro i primi dieci giorni dalla convalida degli eletti, i consiglieri comunali devono comunicare al Presidente del Consiglio, per iscritto, il gruppo consiliare al quale aderiscono.
2. Entro lo stesso termine di dieci giorni, ogni gruppo consiliare dovrà eleggere il proprio capogruppo ed il vice-capogruppo e comunicare al Presidente del Consiglio i relativi nomi.
3. A ciascun gruppo consiliare è assicurato in una sede comunale, un ufficio attrezzato, possibilmente anche dotato di personale.

Art. 56 – IL SEGRETARIO DEL COMUNE.

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne redige i verbali. In caso di impedimento lo sostituisce un altro Segretario Comunale nel rispetto delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
2. Nei casi in cui il Segretario è obbligato dalla legge ad allontanarsi dalla sala, sarà sostituito da un dipendente comunale incaricato dal Segretario medesimo, vedi delibera di C.C. n.88/'95.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, il Segretario deve esprimere il parere sotto il profilo di legittimità.
4. Il Segretario non ha voto, ma può esprimere il proprio parere sulle questioni in discussione, mentre deve esprimere seduta stante, ove possibile, il parere di legittimità su emendamenti presentati dai consiglieri comunali nel corso della discussione.

Art. 57

1. Il Consiglio Comunale ha la potestà discrezionale, in ogni momento, di procedere alla revoca di qualsiasi deliberazione, salvi i diritti quesiti di terzi.
2. Ha anche, di regola, il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, onde modificarli e sostituirli con altri più idonei e meglio rispondenti all'interesse pubblico.
3. Le Deliberazioni del Consiglio, importanti modificazioni o revoche di deliberazioni già esecutorie, si hanno come non avvenute ove non facciano espressa e motivata menzione delle modifiche o della sua revoca.
4. Qualora il Consiglio riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, ha la potestà ed il potere giuridico di ripararlo, annullando e sostituendo l'atto invalido con altro conforme a legge.
5. I motivi per la modificazione e la revoca di una deliberazione possono essere anche di convenienza e di merito, senza punto attenere alla legalità o alla veste estrinseca di essa.
6. L'annullamento di un atto amministrativo, da parte del Consiglio Comunale che lo ha emanato, ha luogo con le stesse forme con le quali fu provveduto alla emanazione dell'atto da annullare.

Art. 58 – APPROVAZIONE DEI VERBALI.

1. I verbali delle sedute consiliari sono letti ed approvati nella seduta consiliare successiva a quella a cui si riferiscono.
2. Poiché i verbali della seduta precedente vengono depositati in segreteria, almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la discussione, a disposizione dei componenti del collegio, il Consiglio può dare per letti i verbali della seduta precedente.
3. Il Presidente, sia che i verbali vengano letti in tutto o in parte, sia che vengano dati per letti, chiede se vi siano osservazioni o richieste di chiarimenti.
4. Quando non ci sono osservazioni si procede alla votazione che avrà luogo per alzata e seduta o per appello nominale.
5. Ad istanza anche di un solo consigliere, i verbali relativi a sedute segrete possono essere letti ed approvati in seduta segreta.
6. Non è consentito ai consiglieri che furono assenti nella adunanza a cui si riferisce il verbale, di fare dichiarazioni o manifestazione di voto.
7. Ogni consigliere ha diritto di chiedere le opportune rettifiche del verbale, qualora dalla sua lettura risultino inesattezze od omissioni, ma non può riaprire la discussione sulle questioni già decise o modificare le deliberazioni adottate. Le richieste rettifiche sono messe ai voti ed inserite a verbale se approvate.
8. Il verbale dell'ultima seduta del Consiglio Comunale prima della scadenza, se non viene letto ed approvato dallo stesso Consiglio in detta

seduta, è letto ed approvato dalla Giunta Comunale sentiti i capigruppo del Consiglio scaduto.

Art . 59 – RINVIO.

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti dello statuto comunale.

Art. 60 – PUBBLICITA'

1. Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Art. 61 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni.